

PROCESSO AMMINISTRATIVO – TUTELA CAUTELARE: Consiglio di Stato - Sezione Sesta – Ordinanza 30 giugno 2023, n. 2691.

1. Processo amministrativo - Impugnazione sentenza del Cons. Stato per motivi inerenti alla giurisdizione – Istanza di sospensione esecuzione sentenza ex art. 111 c.p.a. - Presupposti: “eccezionale” gravità ed urgenza.

2. Processo amministrativo - Impugnazione sentenza del Cons. Stato per motivi inerenti alla giurisdizione – Istanza di sospensione esecuzione sentenza ex art. 111 c.p.a. - Interesse al provvisorio mantenimento della integrità della *res iudicanda* in relazione alla eccezionale sproporzione del danno che conseguirebbe dall'esecuzione della sentenza impugnata - Rilevanza.

1. La valutazione, in sede collegiale, dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza ex art. 111 c.p.a. è ancorata ad un presupposto di sola “eccezionale” gravità ed urgenza, sganciato dalla indilazionabilità della tutela.

2. Ritenuto, ad un complessivo bilanciamento dei contrapposti interessi, che, nel caso di specie, in ragione dell'obbligo del Comune di eseguire la sentenza, deve ritenersi prevalente l'interesse al provvisorio mantenimento della integrità della *res iudicanda* nella pendenza del ricorso per Cassazione per motivi di giurisdizione, e ciò in relazione alla eccezionale sproporzione del danno che conseguirebbe dall'esecuzione della sentenza impugnata (in particolare, la demolizione) prima della decisione del ricorso (per l'ipotesi, ove divisibile, del suo accoglimento) e della sua irreparabilità in concreto (aspetto, quest'ultimo, evidenziato anche dal Comune di Bolzano);

Ritenuto che, in tal senso, sussiste l' “eccezionale gravità e urgenza” di cui all'art. 111 c.p.a.

Vista la sentenza Consiglio di Stato, sez. VI, 6 ottobre 2022, n. 8564;

Vista l'istanza di sospensione della sentenza Consiglio di Stato, sez. VI, 6 ottobre 2022, n. 8564, proposta ai sensi dell'art. 111 c.p.a. da Podini s.p.a. società unipersonale e da Twentyone s.r.l., notificata e depositata in data 1° giugno 2023;

Viste le memorie depositate nella presente fase del giudizio dal Comune di Bolzano, dalla Provincia autonoma di Bolzano, da Aspiag Service s.r.l., da Podini s.p.a. società unipersonale e da Twentyone s.r.l.;

Visto il decreto presidenziale n. 2284 del 2023;

Visti gli atti tutti della causa;

Visto l'art. 111 c.p.a.;

Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;

Uditi nell'udienza camerale del giorno 27 giugno 2023 per le parti gli avvocati Luca Mazzeo e Manfred Schullian, in dichiarata delega dell'avvocato Dieder Schramm, Christof Baumgartner, Guido Zago, Federica Sgualdino, e Luca Graziani. Luca Mazzeo, Manfred Schullian, Christof Baumgartner, Guido Zago, Federica Sgualdino, Luca Graziani e Gudrun Agostini;

Considerato che Podini s.p.a. società unipersonale e Twentyone s.r.l. con istanza notificata e depositata in data 1° giugno 2023, premesso di aver proposto ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. avverso la sentenza di questo Consiglio di stato, sez. VI, n. 8564 del 2022, hanno chiesto disporsi la sospensione degli effetti della stessa sentenza ai sensi dell'art 111 c.p.a., in attesa della decisione del predetto giudizio dinanzi alla Corte di cassazione;

- che a sostegno della relativa istanza hanno dedotto la sussistenza di ragioni di eccezionale gravità e urgenza discendente dalla chiusura, prossima, degli esercizi commerciali interessati e, soprattutto, dalla preannunciata riduzione in pristino quale conseguenza della citata sentenza;

- che alla predetta istanza di sospensione ha aderito il Comune di Bolzano il quale ha evidenziato che, poiché obbligato all'esecuzione della sentenza, ha notificato alle società istanti due separati avvii procedimentali, di cui uno per l'emissione di una ordinanza di demolizione e uno – ad integrazione del pregresso avvio già emesso nel 2022 – per la parte relativa ai titoli delle attività insediate nella parte abusiva, di “annullamento in autotutela” ai sensi dell'art. 21-nonies della l. 241/1990;

- che analoga posizione, nel senso della sussistenza dei presupposti per la concessione della misura della sospensione degli effetti della sentenza, è stata espressa dalla Provincia autonoma di Bolzano;

- che Aspiag Service s.r.l., con propria memoria, ha concluso per la reiezione dell'istanza;

Considerato che:

- l'art. 111 c.p.a. stabilisce che “Il Consiglio di Stato, se richiesto con istanza previamente notificata alle altre parti, in caso di eccezionale gravità ed urgenza, può sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari. Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi 2, 5, 6 e 7, e 56, commi 1, primo periodo, 2, 3, 4 e 5 [...]”;

- con il decreto presidenziale n. 2284/2023 è stato già evidenziato che la valutazione dell'istanza in sede collegiale è ancorata ad un presupposto di sola “eccezionale” gravità ed urgenza, sganciato dalla indilazionabilità della tutela;

Ritenuto, ad un complessivo bilanciamento dei contrapposti interessi, che, nel caso di specie, in ragione dell'obbligo del Comune di eseguire la sentenza, deve ritenersi prevalente l'interesse al provvisorio mantenimento della integrità della *res iudicanda* nella pendenza del ricorso per Cassazione per motivi di giurisdizione, e ciò in relazione alla eccezionale sproporzione del danno che conseguirebbe dall'esecuzione della sentenza impugnata (in particolare, la demolizione) prima della decisione del ricorso (per l'ipotesi, ove divisibile, del suo accoglimento) e della sua irreparabilità in concreto (aspetto, quest'ultimo, evidenziato anche dal Comune di Bolzano);

Ritenuto che, in tal senso, sussiste l' “eccezionale gravità e urgenza” di cui all'art. 111 c.p.a.;

Ritenuto, per quanto sopra, di accogliere l'istanza di Podini s.p.a. società unipersonale e Twentyone s.r.l. di sospensione degli effetti della sentenza di questo Consiglio di Stato n. 8564 del 2022;

Ritenuto, quanto alle spese del presente giudizio cautelare, di doverne disporre la compensazione tra tutte le parti in ragione del peculiare assetto della stessa fase della controversia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta) accoglie l'istanza di sospensione degli effetti della sentenza n. 8564 del 2022 proposta da Podini s.p.a. società unipersonale e Twentyone s.r.l.

Compensa le spese della presente fase di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Dispone la trasmissione della presente ordinanza alla cancelleria della Corte di cassazione (art. 111 c.p.a.).

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere

Ulrike Lobis, Consigliere

Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore